



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

NOTA DI LETTURA

Circolare del Capo del Dipartimento del 26 settembre 2022 - Aggiornamento delle indicazioni operative relative alla gestione delle misure assistenziali e di accoglienza a favore delle persone in fuga dall'Ucraina a seguito degli eventi bellici in atto

Alla luce del tempo trascorso dall'adozione della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea per l'introduzione di uno speciale regime di protezione temporanea, 4 marzo scorso, considerata l'evoluzione delle esigenze di assistenza e accoglienza rilevate sul territorio nazionale, il Dipartimento della Protezione fornisce aggiornate indicazioni operative volte al proseguimento dell'attuazione delle misure adottate in favore dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto, esclusi coloro che abbiano presentato domanda di protezione internazionale.

Di seguito una breve illustrazione dei contenuti principali della circolare.

Accoglienza dei cittadini ucraini richiedenti protezione temporanea

La circolare specifica che le persone provenienti dall'Ucraina sono tenute, entro 90 giorni dall'ingresso sul territorio nazionale, a regolarizzare la propria posizione attraverso la dimostrazione del possesso del permesso di soggiorno per protezione temporanea ovvero, per coloro che dovessero giungere per la prima volta in Italia nelle prossime settimane, attraverso la tempestiva presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea e l'acquisizione del codice fiscale che devono essere verificati con puntualità e rigore da tutti i soggetti componenti la filiera dell'accoglienza. Il controllo dovrà avvenire al momento dell'accesso alla struttura.

Conseguentemente, il testo prevede che ai beneficiari ospiti della rete CAS/SAI, Accoglienza diffusa di Protezione Civile, strutture alberghiere o altre strutture rese disponibili dalle direzioni e agenzie di protezione civile delle Regioni e Province Autonome, che risultassero tuttora privi del codice fiscale, attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea, dovrà essere consegnato invito a provvedere a farne richiesta, presentandosi presso gli Uffici Immigrazione della Polizia di Stato entro il termine di 7 giorni.

L'invito a provvedere dovrà essere compilato secondo il modello allegato alla circolare, dai gestori delle strutture della rete CAS ovvero dai responsabili del SAI che dovranno darne comunicazione rispettivamente alla Prefettura-UTG territorialmente competente e all'Ente locale titolare del progetto. Allo stesso modo dovranno agire i gestori delle strutture alberghiere, delle strutture di accoglienza diffusa o altre strutture rese disponibili dalle direzioni e agenzie di protezione civile delle Regioni e Province Autonome, dandone comunicazione alle rispettive Regioni o Province Autonome.

In base alla circolare, la mancata presentazione della richiesta di protezione temporanea entro il termine suddetto determina il venir meno delle condizioni legittimanti la permanenza nel circuito di accoglienza pubblica. Il ripristino delle misure di accoglienza



potrà avvenire in qualsiasi momento unicamente a seguito della presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea e dell'acquisizione del codice fiscale.

Cessazione dell'accoglienza presso le strutture alberghiere

Con apposita Ordinanza di Protezione Civile in corso di adozione, sarà stabilita la data a decorrere dalla quale non sarà più consentito assicurare l'accoglienza presso le strutture alberghiere ai profughi provenienti dall'Ucraina. Entro la data che verrà indicata, così come indicato dalla circolare in oggetto, le persone richiedenti la protezione temporanea attualmente ospitate presso strutture alberghiere dovranno transitare in una delle altre forme di accoglienza attualmente previste: CAS, SAI, Accoglienza Protezione civile o, in alternativa, richiedere il contributo di sostentamento. La mancata accettazione delle soluzioni che potranno essere offerte comporterà l'impossibilità di accedere da parte del potenziale beneficiario al circuito dell'accoglienza pubblica. La stessa previsione è fatta anche per le persone attualmente ospitate presso sistemazioni private autonome, che facessero richiesta di forme di accoglienza finanziate dallo Stato (rete CAS/SAI - Accoglienza diffusa di Protezione Civile).

L'esito delle azioni sopra descritte dovrà essere comunicato all'interessato sempre dal gestore della struttura mediante la consegna del modello appositamente previsto e allegato alla circolare, poi trasmesso dal gestore stesso alla Regione ovvero alla Prefettura - UTG competente per territorio e all'Ente locale titolare del progetto.

Roma, 05 ottobre 2022